

LA SFIDA DELLA SETTIMANA

Due vie ai conti separati

Opzione esercitabile all'atto delle nozze o prima

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l'aggettivo "legale" sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che "scatta" per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione.

● **Come non scegliere la comunione.** Per evitare dunque l'automatismo instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno una duplice possibilità:

a) stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, prima del matrimonio, nel quale venga appunto manifestata la volontà di assoggettare il futuro matrimonio a un regime patrimoniale diverso da quello di comunione legale; b) enunciare la volontà di scegliere un regime patrimoniale diverso da quello legale all'atto della cerimonia stessa del matrimonio (independentemente dal fatto che essa si svolga in Comune o in Chiesa) in modo che detta volontà venga "raccolta" dal pubblico ufficiale che stipula il matrimonio (l'ufficiale di Stato civile o il sacerdote) e

certificata nell'atto stesso di matrimonio. ● **Atto da pubblicizzare.** L'atto recante la volontà di scegliere un regime diverso da quello legale (sia che esso venga stipulato anteriormente al matrimonio, sia che esso coincida con l'atto stesso di matrimonio) deve poi essere pubblicizzato nel Registro dei matrimoni tenuto dall'ufficio di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è avvenuto. ● **L'importanza del Registro.** Sotto questo ultimo aspetto è bene prestare molta attenzione. Infatti, solo se questo Registro reca la scelta di non assoggetta-

re il matrimonio al regime legale l'opzione dei coniugi produce l'effetto giuridico dagli stessi desiderato; in mancanza, tra i coniugi in questione vige invece il regime di comunione legale dei beni, il quale, come detto, si instaura automaticamente. È per questo che, specie per la volontà di adottare un regime patrimoniale diverso da quello legale espresso all'atto stesso della celebrazione del matrimonio, occorre fare un controllo adeguato circa l'avvenuto espletamento della procedura descritta: non capita infrequentemente infatti che, nell'euforia della celebrazione, quando l'attenzione

di tutti è (giustamente) concentrata su cose diverse rispetto all'adozione del regime patrimoniale coniugale, ci si dimentichi di fare tutto ciò che occorre per adottare un regime diverso da quello legale. Con il risultato quindi che si scopre solo dopo anni e anni la realtà effettiva e cioè che, ad esempio, invece del desiderato regime di separazione dei beni, il matrimonio è disciplinato secondo il regime di comunione legale, con conseguenze evidentemente diversissime e magari anche con qualche inevitabile guaio.

ANGELO BUSANI

«PASSAGGI» DI REGIME

Durante il matrimonio si può cambiare idea


Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all'atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è quello della comunione legale dei beni. ● **Cambio possibile.** Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile: la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abbandonato (e così, due coniugi che si trovavano in regime di comunione legale e che poi scelsero il regime di separazione dei beni, possono tornare sul loro passo e scegliere nuovamente il regime di comunione legale). ● **La procedura.** Per cambiare regime patrimoniale coniugale occorre stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni: questo atto deve poi essere annotato a margine dell'atto di matrimonio (e un'operazione che viene svolta dal notaio rogante), presso l'ufficio di stato civile del Comune nel quale il matrimonio venne celebrato. Una volta scelto il regime della separazione dei beni in luogo del regime di comunione legale, cambiano dunque le regole in base alle quali sono disciplinati i reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi: in particolare, non c'è più la comunione degli acquisti e quindi l'acquisto che sia compiuto durante il regime di separazione dei beni

appartiene al coniuge che l'ha effettuato. Solo se i coniugi effettuano congiuntamente un acquisto, l'oggetto di tale acquisto appartiene a entrambi. ● **Comunione ordinaria e de residuo.** Quanto ai beni che, prima della scelta del regime di separazione, appartenevano a entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni, essi rimangono comuni, ma non più assoggettati al regime di comunione legale bensì a quello di comunione "ordinaria": ciò significa ad esempio che la quota di uno dei coniugi è liberamente alienabile (mentre non lo è la quota del coniuge in regime di comunione legale). Ancora, sciogliendosi la comunione legale per effetto dell'adozione del regime di separazione, "scatta" la cosiddetta "comunione de residuo": in alcuni casi, infatti, la legge non sottopone a comunione immediata certi beni, ma dispone che l'immissione in comunione si abbia solo all'atto dello scioglimento della comunione legale. Il caso più eclatante è quello del reddito personale di ciascun coniuge che, se non impiegato in acquisti, resta nella esclusiva titolarità del coniuge percettore: con la precisazione che, appunto, la parte che di quel denaro residui all'atto dello scioglimento della comunione, diviene comune all'altro coniuge nel momento in cui cessa il regime di comunione legale.

A.B.U.

PRESTITO PER L'ABITAZIONE

Cessione del mutuo più rapida se non c'è condivisione



L'IDENTIKIT

- **La coppia.** Coniugi intorno ai 30-35 anni
- **Figli.** Nessuno
- **Attività.** Lavoro dipendente per entrambi
- **Beni.** Durante il matrimonio hanno acquistato un'automobile e una casa, facendo un mutuo intestato a entrambi
- **Situazione.** Decidono di separarsi

due coniugi, se in comunione dei beni, realizzata la separazione, potranno procedere alla divisione della casa con il trasferimento della quota di un coniuge all'altro o la vendita a terzi. ● **Comunione.** Il vero problema è dato dal mutuo cointestato che dovrà essere estinto con il relativo pagamento delle penali previste dal contratto di finanziamento. E in caso di trasferimento della quota a uno dei coniugi, questi dovrà rinegoziare un nuovo mutuo, facendosi carico delle relative spese. L'auto, anch'essa in comunione, dovrà essere divisa, con gli stessi criteri con cui si divide un immobile (il vantaggio, è che non c'è un mutuo).

Infine vi è il possibile problema della divisione dei risparmi. La legge dice che i redditi da lavoro cadono nella comunione differita se non consumati al momento dello scioglimento della comunione. Pertanto, se i coniugi hanno da parte dei risparmi che costituiscono il frutto del loro lavoro, si procede alla loro divisione. Ma spesso, se non sempre, i risparmi vengono fatti sparire durante il periodo che precede la definizione della

separazione, il che impedisce di procedere alla loro divisione.

● **Separazione.** Se i coniugi fossero invece in separazione dei beni, la situazione sarebbe molto più semplice: si dovrebbe solo procedere alla divisione di quei beni eventualmente acquistati in comunione ordinaria.

Se ciò riguardasse la casa coniugale cointestata — perché acquistata con il contributo di entrambi, o perché un coniuge ha voluto realizzare una donazione indiretta a favore dell'altro — si porrebbero problemi analoghi a quelli della comunione legale. La differenza è che si potrebbe procedere subito alla divisione, senza dover aspettare la definizione della causa di separazione personale dei coniugi. Stesso discorso per l'auto.

Nessun problema per i risparmi: ciascun coniuge resta proprietario di quanto messo da parte grazie al suo lavoro; in caso di conti cointestati, pur sussistendo una presunzione di titolarità al 50% di quanto depositato, è possibile dare la prova di quanto effettivamente apportato e rivendicarne la proprietà.

RISPARMI DA PARTE

Depositi cointestati: va provato l'apporto individuale



L'IDENTIKIT

- **La coppia.** Coniugi intorno ai 50 anni
- **Figli.** Due
- **Attività.** Lavoro dipendente per il marito
- **Beni.** Oltre a una casa e due auto hanno risparmi in titoli di Stato, azioni e obbligazioni e due conti di pertinenza esclusiva (uno ciascuno)
- **Situazione.** Decidono di separarsi

La particolarità della coppia in esame riguarda l'esistenza di risparmi.

● **Separazione.** Nell'ipotesi di separazione dei beni ciascun coniuge è titolare in via esclusiva del denaro e degli investimenti a lui intestati; il problema c'è solo per il denaro o gli investimenti di pertinenza del conto cointestato.

In questo caso vi è una presunzione di contitolarità del denaro e degli investimenti, che però può essere superata provando gli effettivi apporti fatti da ciascuno. Infatti il rapporto di conto corrente nasce da un contratto dei coniugi con la banca, in virtù del quale l'istituto esercita in loro favore il servizio di gestione del conto, in ogni suo aspetto. Tale servizio, però, nulla ha a che vedere con la titolarità del denaro depositato sul conto o degli investimenti appoggiati al conto: risparmi e investimenti sono di chi ha apportato il denaro al conto. Se invece il denaro di un coniuge è stato utilizzato direttamente per acquistare azioni, obbligazioni, o titoli di Stato intestati a entrambi, siamo di fronte a una donazione

indiretta in favore dell'altro coniuge.

● **Comunione.** Nel caso di comunione dei beni, il problema si pone solo per il denaro destinato alla comunione differita, perché il denaro già comune resta tale, indipendentemente dai rapporti di c/c, così come comuni diventano i beni con esso acquistati.

Il denaro destinato alla comunione differita è quello guadagnato da un coniuge con il proprio lavoro o percepito quale frutto di un bene personale. Tale denaro diventa comune al momento dello scioglimento della comunione, se non consumato. Pertanto, se viene depositato sul c/c del coniuge che lo ha percepito, resta nella sua disponibilità, mentre se viene depositato su un conto cointestato, vale quanto detto sopra.

Meno chiara la sorte degli investimenti appoggiati al c/c (personale o cointestato), in caso di denaro destinato alla comunione differita. Trattandosi di un modo di far fruttare quel denaro, vi è chi li vede più come un'estensione del c/c anziché come beni acquistati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. Ma la questione è per ora controversa.

CONTITOLARI D'IMPRESA

Per trasferire l'azienda si indicherà ogni singolo bene



L'IDENTIKIT

- **La coppia.** Coniugi intorno ai 45 anni
- **Figli.** Due
- **Attività.** Contitolari di un'azienda in cui lavorano entrambi
- **Beni.** Durante il matrimonio hanno acquistato una casa e due automobili
- **Situazione.** Decidono di separarsi

Elemento di criticità è l'azienda, della quale i coniugi sono contitolari: in comunione legale o in comunione ordinaria, a seconda che ci sia la comunione o la separazione dei beni.

● **Comunione ordinaria.** La differenza tra separazione e comunione, in caso di azienda, si manifesta soprattutto nel momento acquisitivo: per la separazione dei beni ci vuole una concreta volontà di rendere comune l'azienda, non bastando acquisto e gestione in comune. Se l'acquisto o la costituzione a favore di entrambi avvengono con denaro di uno solo si realizza, in favore dell'altro, una donazione indiretta di metà azienda. E in caso di gestione comune, si ha la costituzione di una società tra i coniugi.

● **Beni dell'impresa.** La comunione concerne l'azienda intesa come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Un'importanza preminente spetta ai beni aziendali, ai diritti aziendali e all'avviamento, ma anche ai beni intesi singolarmente: ciascuno cade in comunione, a meno che un coniuge

non abbia destinato beni personali all'esercizio dell'impresa (che restano personali).

● **Divisione dell'azienda.** In caso di divisione dell'azienda in comunione legale, un coniuge può rilevare la quota dell'altro, oppure l'azienda può essere venduta a terzi. Non basta indicare che si sta realizzando il trasferimento dell'azienda: occorre indicare ciascun singolo bene aziendale e rispettare le forme contrattuali previste dalla legge. Può però anche capitare che ciò non sia possibile, rendendosi necessaria la divisione dei beni e dei diritti aziendali tra i coniugi. Beni e diritti comuni andranno quindi divisi in parti uguali: i beni personali impiegati nell'azienda torneranno nella disponibilità del coniuge che ne ha la proprietà, a meno che egli non sia disposto a cederli all'altro o a venderli al terzo acquirente. In caso di divisione di un'azienda in comunione ordinaria si presentano gli stessi problemi già visti in materia di comunione dei beni, ma ciascun coniuge può chiedere la divisione in qualsiasi momento, senza attendere la formalizzazione della separazione legale.

IN CASO DI DECESSO

Casa e auto in comune solo per metà in successione



L'IDENTIKIT

- **La coppia.** Coniugi di 80 anni
- **Figli.** Due già sposati
- **Attività.** Marito ex lavoratore dipendente; moglie casalinga
- **Beni.** Durante il matrimonio hanno acquistato un'auto e una casa; il marito ha donato una casa a ciascun figlio
- **Situazione.** Decesso del marito senza testamento

Con il decesso di un coniuge il matrimonio si scioglie e di conseguenza si scioglie anche l'eventuale comunione dei beni.

● **In comunione.** Apertasi la successione del coniuge, occorrerà verificare la consistenza della comunione dei beni per accertare la consistenza dell'asse ereditario: i beni comuni solo per metà cadono nella successione del defunto, l'altra resta di proprietà del superstite. Nel caso in esame (due figli) la moglie concorrerà alla successione per un terzo, mentre ai figli spetterà la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali. Casa e auto, se fanno parte della comunione, cadono in successione solo per metà. Lo stesso vale per i beni mobili, in primo luogo gli arredi acquistati durante il matrimonio (eccetto i beni di uso strettamente personale) e per i risparmi, rientranti nella comunione differita se non consumati.

La metà dei beni comuni di proprietà del marito andrà quindi a formare l'asse ereditario. A questi andranno aggiunte le case donate ai figli, essendo questi tenuti alla collazione, cioè al conferimento ai coeredi di quanto ricevuto dal

defunto per donazione diretta o indiretta (a meno che il defunto non li abbia dispensati). L'asse ereditario sarà quindi costituito da: metà casa coniugale, metà beni mobili dei coniugi (risparmi compresi), eventuali beni personali del marito e le due case donate ai figli.

● **In separazione.** In caso di separazione dei beni si procederà solo all'accertamento dei beni di proprietà del marito al momento della morte. Gli unici problemi riguardano i beni mobili: si presumono comuni anche se i coniugi sono in separazione dei beni, salva la possibilità per ciascuno di provare la proprietà esclusiva di un bene. L'asse ereditario si forma con i medesimi criteri illustrati sopra e moglie e figli concorrono secondo le medesime quote.

La moglie casalinga pertanto sarebbe avvantaggiata economicamente dalla comunione dei beni: avrebbe avuto la contitolarità della casa e dell'auto per automatica disposizione di legge.

SCHEDE A CURA DI ANDREA GRAGNANI

Non sposati / Le regole

Senza fede non c'è tutela

Sotto il profilo dei rapporti patrimoniali tra coloro che convivono senza essere formalmente coniugati, la legislazione vigente non spende una sola parola: essi sono considerati come dei perfetti estranei e non si possono applicare le regole della comunione legale dei beni.

● **Gli acquisti.** Quindi se Tizio e Caia convivono come farebbero se fossero coniugati, gli acquisti compiuti da ciascuno di essi rimangono nella titolarità esclusiva del coniuge che ha effettuato l'acquisto stesso; perché l'acquisto sia comune a entrambi, occorre che all'atto di acquisto intervengano entrambi e che il denaro impiegato sia comune. Mai uno di essi potrebbe pretendere di divenire proprietario dei beni acquistati dall'altro con proprio denaro e avendo effettuato l'acquisto senza l'intervento dell'altro metà; mai costui potrebbe pretendere di integrare sulle scelte patrimoniali della sua controparte.

● **I problemi.** Quando dunque in questo periodo storico, sulla scia delle novità legislative introdotte sul punto in Francia e in Spagna, si parla tanto di disciplinare le convivenze, accanto alla necessità di risolvere problemi più "delicati" ed estremi (quali quello di consentire il matrimonio omosessuale), vi sono anche da risolvere problemi che richiedono meno scelte politiche e più realismo: non pare esservi infatti grande differenza tra una stabile convivenza e un matrimonio "vere e proprio" sotto il profilo della tutela della parte "debole" del rapporto (e, in specie, della donna che presta la sua attività "lavorativa" esclusivamente nella famiglia, accudendo la casa e allevando i figli, senza poter quindi produrre un reddito effettivo).

Anche nel caso della convivenza appaiono quindi ricorrere le stesse ragioni che legittimano, con riguardo a un "normale" matrimonio, la disciplina della comunione legale dei beni: e cioè l'obiettivo di parificare la posizione dei coniugi, sotto il profilo patrimoniale, in modo da evitare il predominio, anche psicologico, di chi porta a casa il reddito e la subordinazione di chi più umilmente svolge la propria attività tra le mura domestiche.

A.B.U.

Aspetti fiscali / La dichiarazione

Per la tassazione contano i redditi di ciascuno

Ai fini delle imposte sui redditi, marito e moglie sono tassati in base ai redditi posseduti da ciascuno: la tassazione avviene in modo separato, non è influenzata dalla somma dei redditi. È infatti scomparsa dall'ordinamento tributario (fin dal 1976) la tassazione basata sul cumulo dei redditi dei coniugi, che prevedeva il concorso dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata con quelli del marito e l'imputazione del reddito complessivo a quest'ultimo quale unico soggetto passivo ai fini della tassazione. Quindi anche nel modello 730 congiunto, l'imponibile fiscale di ciascun coniuge subisce la stessa tassazione che subirebbe anche se si presentassero due modelli 730 separati.

Stesso imponibile anche nell'ipotesi di modello congiunto

● **Comunione o separazione legale.** La scelta del regime patrimoniale legale può invece influenzare la determinazione

dell'imponibile tassabile attribuibile a ciascun coniuge. È stabilito che il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162 del Codice civile, è costituito dalla comunione dei beni (ma la scelta del regime di separazione legale dei beni può essere fatta anche dopo il matrimonio o dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio).

I coniugi possono scegliere la separazione legale dei beni per motivi fiscali quando uno dei coniugi esercita, ad esempio, attività commerciale, così in caso di fallimento del coniuge imprenditore, vengono "salvati" i beni posseduti dall'altro coniuge.

● **Tassazione in regime di comunione.** In caso di comunione dei beni, costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, eccetto quelli relativi ai beni personali; ad esempio, il reddito derivante dall'acquisto di un immobile in comunione costituisce reddito attribuibile per metà ciascuno ai coniugi;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Nel caso di aziende appartenenti a uno dei coniugi, prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione riguarda solo utili e incrementi. Queste le regole ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà dell'ammontare netto o per la diversa quota stabilita a norma dell'articolo 210. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a questi imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice civile sono imputati per metà dell'ammontare netto a ciascun coniuge. Nelle ipotesi previste all'articolo 171 del Codice i redditi dei beni destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà dell'ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

Sono esclusi dall'usufrutto legale dei coniugi: i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per una carriera, un'arte o una professione; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto; i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.

TONINO MORINA